



I soggetti che devono acquisire l'Attestato di Idoneità Tecnica presso il Comando dei Vigili del Fuoco sono coloro che svolgono il proprio lavoro presso le attività elencate nell'allegato X al D.M. 10.03.1998, ovvero:

- industrie e depositi di cui all'art. 4 e 6 del D.Lgs. 334/99
- fabbriche e depositi di esplosivi
- centrali termoelettriche
- aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili
- impianti e laboratori nucleari
- depositi al chiuso di materiali combustibili con superficie superiore a 10.000 mq
- attività commerciali ed espositive con superficie coperta superiore a 5.000 mq
- scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane
- alberghi con oltre 100 posti letto
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti
- uffici con oltre 500 dipendenti
- locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti
- edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942, n. 564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, aperti al pubblico superiori a 1000 mq
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi

Per tutti i soggetti non rientranti nelle attività sopra elencate, l'Attestato di Idoneità tecnica presso il comando dei VVF è da considerarsi facoltativo.